

CONVENZIONE

**per la fruibilità dei dati presenti nel Sistema Provinciale Informativo Lavoro
dell'Agenzia del lavoro della Provincia Autonoma di Trento**

TRA

Amministrazione xx (di seguito anche Soggetto Fruitore), con sede legale in
..... in persona del, in qualità di,

- da una parte -

E

Provincia Autonoma di Trento (di seguito anche Soggetto Erogatore), con
sede in Trento, p.zza Dante n. 1, codice fiscale: 00337460224, rappresentata dal
Dirigente Generale di Agenzia del lavoro

- dall'altra parte -

PREMESSO CHE:

A) in base all'art. 50 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. (di seguito "**Codice Amministrazione Digitale**" o "**CAD**"), qualunque dato trattato da una pubblica amministrazione è reso accessibile e fruibile alle altre amministrazioni in via telematica secondo le regole tecniche del sistema pubblico di connettività di cui al medesimo CAD, quando l'utilizzazione del dato sia necessaria per lo svolgimento dei compiti istituzionali dell'amministrazione richiedente e senza oneri a carico di quest'ultima, salvo per la prestazione di elaborazioni aggiuntive;

B) l'art. 61 del D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179 (recante "Modifiche ed integrazioni al Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ai sensi dell'art. 1 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche") ha stabilito che "*fino all'adozione delle Linee guida di cui all'articolo 71 del decreto legislativo n. 82 del 2005, l'obbligo per le amministrazioni pubbliche di adeguare i propri sistemi di gestione informatica dei documenti, di cui all'articolo 17 del decreto del*

Presidente del Consiglio dei ministri 13 novembre 2014, è sospeso, salva la facoltà per le amministrazioni medesime di adeguarsi anteriormente”;

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO, LE PARTI

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

ART. 1

Valore premesse ed allegati

1. Le precedenti premesse ed il seguente allegato costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione:

Allegato A: Specifiche dei servizi di consultazione

ART. 2

Oggetto e finalità

1. La Convenzione disciplina i rapporti tra le Parti al fine di regolare le modalità di accesso, consultazione ed estrazione da parte dell'**Amministrazione xx** al Sistema Provinciale Informativo Lavoro (SPIL), in attuazione di quanto previsto dalla vigente normativa in materia ed, in particolare, in conformità ai principi stabiliti dal CAD citato in premessa.

2. Le Parti si danno atto che l'accesso ai dati sopraindicati è consentito senza oneri esclusivamente al fine di consentire lo svolgimento dei necessari compiti istituzionali dell'Amministrazione richiedente e, segnatamente, per

.....

ART. 3

Modalità di accesso e fruizione dei dati

1. L'accesso e la fruizione dei dati sopraindicati avverrà tramite accesso diretto via web. L'identificazione dell'utente avviene per mezzo di apposite credenziali di autenticazione, strettamente personali, rilasciate dall'Agenzia del lavoro della

Provincia autonoma di Trento, agli utenti espressamente indicati dal Soggetto Fruitore.

ART. 4

Durata

2. La presente Convenzione ha la durata di sessanta mesi a partire dalla data della sua sottoscrizione. E' vietato il tacito rinnovo.

ART. 5

Soggetti autorizzati all'accesso

1. L'Amministrazione xx dichiara e garantisce che l'accesso sarà consentito esclusivamente ai dipendenti dell'Amministrazione medesima a cui sono attribuiti, in funzione della qualifica rivestita e dell'incarico svolto nel perseguimento delle finalità di cui all'art. 2.2, specifici profili di abilitazione e credenziali di autenticazione personali. I suddetti profili di abilitazione e credenziali dovranno essere sottoposti a verifica ogni sessanta giorni e la relativa assegnazione dovrà avvenire previo riconoscimento diretto e identificazione certa del dipendente. Nel caso di modifiche, integrazioni o cessazioni di operatori abilitati, **l'Amministrazione xx** si impegna a comunicare tempestivamente ogni variazione ad Agenzia del lavoro.

2. Inoltre, l'Amministrazione xx dichiara e garantisce che l'accesso sarà consentito esclusivamente da postazioni di lavoro certificate e attraverso appositi codici identificativi personali rilasciati dalla stessa **Amministrazione xx**.

3. E' onere e cura dell'Amministrazione xx impartire ai propri dipendenti da abilitare all'accesso ai dati:

- i. specifiche direttive in ordine all'obbligo di utilizzare i dati acquisiti per le sole finalità di cui all'art. 2.2 e di osservare le disposizioni del Codice Privacy (d.lgs. 30 giugno 2003, n.196 e s.m.i.) e del Regolamento generale sulla protezione dei dati (Reg. UE n. 2016/679), con particolare riferimento al rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza del trattamento, ed al rispetto di misure tecniche ed organizzative che garantiscano un adeguato livello di sicurezza dei dati;

- ii. specifiche direttive relative alle responsabilità connesse all'accesso improprio ai dati, all'uso illegittimo delle informazioni e alla loro indebita divulgazione, comunicazione e cessione a terzi;
- iii. specifiche direttive sul divieto di duplicazione delle informazioni acquisite per la creazione di autonome banche dati e sul divieto di utilizzo di dispositivi automatici che consentono la consultazione in forma massiva dei dati;
- iv. una completa informativa sulle attività di monitoraggio e tracciatura delle relative operazioni di accesso, adottate ai sensi del successivo art. 7 e delle relative disposizioni contenute nell'Allegato A.

4. L'Amministrazione xx garantisce per sé e per i propri dipendenti il pieno rispetto degli obblighi e dei divieti di cui alla presente Convenzione, ivi incluso il relativo Allegato A.

ART. 6

Responsabili ed attività di coordinamento

1. Le Parti nominano rispettivamente quali Responsabili della Convenzione, con il compito di monitorare la sua corretta applicazione, di gestire i rapporti tra le parti e le relative comunicazioni:

- ✓, nella sua qualità di Dirigente generale di Agenzia del lavoro della Provincia Autonoma di Trento, in rappresentanza del Soggetto Erogatore;
- ✓ Il, nella sua qualità di, in rappresentanza del Soggetto Fruitore.

2. Ai fini della gestione operativa della Convenzione, le Parti nominano i seguenti Referenti Tecnici:

- ✓ Il, quale referente tecnico del Soggetto Erogatore;
- ✓ Il, quale referente tecnico del Soggetto Fruitore.

3. I Referenti Tecnici sono tenuti, nei limiti delle attività di competenza della Parte che rappresentano, a verificare la corretta applicazione delle regole tecniche e degli standard di sicurezza previsti in Convenzione e nell'Allegato A.

In particolare, il Referente Tecnico dell'Amministrazione che usufruisce del servizio d'accesso alla banca dati del Sistema Provinciale Informativo Lavoro sarà tenuto a garantire e verificare il rispetto di tutti gli obblighi previsti a carico

dell'Amministrazione medesima, ai sensi dell'articolo 5 della Convenzione, mentre il Dirigente **dell'Amministrazione xx** sarà tenuto a garantire e verificare il rispetto di tutti gli obblighi previsti a carico della stessa Amministrazione, ai sensi dell'articolo 7 della Convenzione e sarà responsabile del trattamento dei dati personali finalizzato all'accesso, della consultazione e dell'estrazione dei dati presenti in SPIL.

4. Al fine di approfondire le problematiche legate alle attività oggetto della presente Convenzione, le Parti si riservano la facoltà di fissare incontri periodici a cui parteciperanno i Responsabili della presente Convenzione.

ART. 7

Trattamento dei dati, responsabilità e misure di sicurezza

1. Le Parti sono tenute, ciascuna per le attività di propria competenza, a garantire, nell'esecuzione della Convenzione, l'adozione delle misure tecniche ed organizzative idonee di cui all'art. 32 del Reg. UE n. 2016/679, in modo tale che il trattamento dei dati personali soddisfi i requisiti previsti dal suddetto Regolamento e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato, nonché a implementare le misure previste nel provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 393 del 2 luglio 2015 (in particolare quelle di cui all'Allegato 2 – Misure necessarie).

2. L'accesso ed il trattamento di tali dati da parte **dell'Amministrazione xx** deve essere effettuato esclusivamente per le finalità istituzionali dichiarate nel precedente art. 2.2. ed unicamente nel rispetto della normativa vigente e delle obbligazioni, delle modalità tecniche e delle misure di sicurezza descritte nella Convenzione stessa e nel relativo Allegato A.

In particolare, **l'Amministrazione xx** si obbliga, per quanto non già previsto e disciplinato nella presente Convenzione, al puntuale rispetto delle prescrizioni contenute all'Allegato 2 – Misure necessarie del provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 393 del 2 luglio 2015, che dichiara di conoscere ed accettare integralmente per quanto di rispettiva competenza.

L'Amministrazione xx prende atto inoltre che Agenzia del lavoro della Provincia autonoma di Trento, al fine di salvaguardare la sicurezza dei propri sistemi informativi, potrà svolgere controlli periodici sugli accessi ai dati effettuati

dall'altra Parte, anche attraverso strumenti di monitoraggio e tracciatura, secondo le modalità definite nell'Allegato A.

3. Analogamente agli impegni assunti **dall'Amministrazione xx** ai sensi del precedente art. 7.2, Agenzia del lavoro della Provincia autonoma di Trento si obbliga, per quanto non già previsto e disciplinato nella presente Convenzione e per quanto di specifica pertinenza, al puntuale rispetto delle prescrizioni contenute all'Allegato 2 – Misure necessarie del provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 393 del 2 luglio 2015.

4. Al fine di vigilare sull'accesso alle informazioni pertinenti e non eccedenti alle finalità istituzionali perseguite, le Parti si danno reciprocamente atto che l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali può effettuare controlli periodici in merito al corretto uso del dato da parte dell'Amministrazione fruitrice.

5. Le Parti si danno atto dell'esistenza dell'obbligo di comunicare al Garante tutte le violazioni dei dati, i casi o gli incidenti informatici (casi di c.d. "data breach" ai sensi del Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 393 del 2 luglio 2015 nonché ai sensi degli artt. 33 e 34 del Reg. UE n. 2016/679) e si impegnano a collaborare ai fini di un corretto e tempestivo adempimento del suddetto obbligo.

ART. 8

Oneri connessi alla Convenzione

1. Sono ad esclusivo carico **dell'Amministrazione xx** tutti i costi infrastrutturali e di collegamento necessari all'accesso ai dati di cui alla presente Convenzione.

2. Eventuali servizi o elaborazioni aggiuntive rispetto a quelli oggetto della presente Convenzione saranno soggetti ai termini ed alle condizioni che verranno concordati tra le Parti.

ART. 9

Limiti di responsabilità

1. **L'Amministrazione xx** esonera sin d'ora Agenzia del lavoro della Provincia autonoma di Trento da qualsiasi responsabilità derivante dall'inesattezza e/o incompletezza dei dati oggetto di accesso ai sensi della presente Convenzione, nonché da qualsiasi interruzione dovesse sopravvenire al sistema di accesso diretto via web.

ART. 10

Modifiche della Convenzione

1. Le Parti convengono che interverranno sul contenuto della Convenzione, ivi compresi i relativi allegati, a seguito:

i) di normativa sopravvenuta;

ii) della necessità di recepire eventuali sopravvenute prescrizioni di AGID e/o dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali ed in particolare, della definizione degli standard di comunicazione e delle regole tecniche citati alla premessa B) della presente Convenzione.

2. Le Parti concordano, allo scopo di garantire continuità agli impegni reciprocamente assunti nell'ambito della presente Convenzione, che eventuali modifiche alla Convenzione saranno concordate per iscritto tra le Parti.

ART. 11

Foro competente

1. Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le Parti in relazione all'interpretazione o all'esecuzione dei contenuti della presente Convenzione, sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.

ART. 12

Disposizioni Finali

1. La presente Convenzione è composta di n. 12 (dodici) articoli e n. 1 (uno) allegati, ed è redatta in coerenza alle richiamate Linee Guida AGID e firmata digitalmente.

2. Le Parti si danno atto che la presente Convenzione non disciplina né incide su preesistenti o sopravvenuti accordi con la stessa **Amministrazione xx** aventi ad oggetto la prestazione, a titolo oneroso, da parte di Agenzia del lavoro della Provincia autonoma di Trento di servizi e/o elaborazioni aggiuntivi inerenti i dati oggetto della Convenzione stessa.

3. Qualsiasi comunicazione relativa alla presente Convenzione sarà effettuata per iscritto ed inviata a mezzo PEC ai recapiti che verranno forniti.

4. Le Parti si danno reciprocamente atto che, qualora una o più clausole contenute nella presente Convenzione dovessero essere ritenute nulle o comunque inefficaci, tale nullità o inefficacia non determinerà l'invalidità della Convenzione, che resterà pertanto valida ed efficace quanto alle restanti pattuizioni.